

Allegato A

CONVENZIONE

TRA

l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna (di seguito indicata anche come Agenzia) rappresentata dal Direttore _____

E

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (di seguito indicata anche come "FSI") rappresentata dal Chief Security Officer Protempore _____, che interviene nel presente atto anche in nome e per conto di RFI S.p.A., Trenitalia S.p.A., di Mercitalia Logistics S.p.A., di Busitalia Sita Nord S.r.l., ANAS S.p.A., Treni Turistici Italiani s.r.l., Italferr S.p.A., FS Security S.p.A., in forza di procura allo stesso conferita dalle predette società del Gruppo FSI (tutte insieme denominate di seguito anche "Gruppo FSI");

VISTI:

- l'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della Protezione Civile", che ha previsto che lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono componenti del Servizio Nazionale e provvedono all'attuazione delle attività di Protezione Civile, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze;
- l'art. 4, comma 2, del medesimo D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 ai sensi del quale le componenti del Servizio Nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto o con altri soggetti pubblici;
- l'art. 13, comma 2 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, ai sensi del quale tra i

	soggetti concorrenti sono contemplate le aziende, società e altre	
	organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di	
	Protezione Civile;	
	la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2006, con la	
	quale sono state fornite indicazioni per il “Coordinamento delle iniziative e delle	
	misure finalizzate a disciplinare gli interventi di soccorso e di assistenza alla	
	popolazione in occasione di incidenti stradali, ferroviari, aerei ed in mare, di	
	esplosioni e crolli di strutture e di incidenti con presenza di sostanze	
	pericolose”;	
	la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2021	
	recante "indirizzi di predisposizione dei piani di Protezione Civile" e il Decreto	
	del Capo Dipartimento n. 265 del 29 gennaio 2024, recante indicazioni	
	operative inerenti all’organizzazione informativa dei dati territoriali necessari	
	all’implementazione di una piattaforma informatica integrata a livello nazionale	
	definita “Catalogo nazionale dei piani di protezione civile”;	
	la Direttiva 2 maggio 2006, pubblicata nella G.U.R.I. n. 101 del 3 maggio	
	2006, con la quale il Dipartimento ha formulato indicazioni operative specifiche	
	cui far riferimento in occasione, tra l’altro, di incidenti ferroviari e stradali ed	
	incidenti con presenza di sostanze pericolose;	
	la Direttiva 7 dicembre 2022 "Linee guida per la predisposizione del piano	
	di emergenza esterna", "Linee guida per l'informazione alla popolazione" e	
	"Indirizzi per la sperimentazione dei piani di emergenza esterna"- ai sensi	
	dell'articolo 21, comma 7 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105	
	“Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di	
	incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”.	

• la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008, concernente “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze” che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento di SISTEMA presso la Sala Situazione Italia del Dipartimento e dispone, all’art.3.3, anche gli interventi che il Gruppo FSI e Protezione Civile devono attuare nel rispetto delle proprie competenze e procedure in caso di evento di rilievo nazionale;

• in Regione Emilia-Romagna è in vigore la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n.1 recante “norme in materia di protezione civile e volontariato. istituzione dell’agenzia regionale di protezione civile” così come modificata e integrata dalla Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante “riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di bologna, province, comuni e loro unioni”;

CONSIDERATO:

• il decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 31 ottobre 2000 n. 138/T, con il quale è stata concessa alla RFI la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, ed è stato stabilito, all’art.3, l’obbligo per il concessionario di garantire la piena utilizzabilità e la costante manutenzione delle linee e delle infrastrutture ferroviarie, nonché di mantenere adeguati livelli e standard di sicurezza allineati e comparabili a quelli delle principali reti europee, anche con riferimento ai nuovi sistemi di sicurezza sulle linee e sugli impianti;

• che Trenitalia gestisce i servizi di trasporto di passeggeri per ferrovia in virtù della licenza n. 1 di cui al provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2019, n. 19, nonché del Certificato di Sicurezza Unico n. EU1020250029 rilasciato ai sensi del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, dall’Agenzia per l’Unione Europea per le Ferrovie il 3 febbraio 2025 con

validità fino al 28 gennaio 2030;

- che Mercitalia, tramite le società operative controllate gestisce la logistica e il trasporto merci;

- che Busitalia, anche tramite delle sue controllate operative dirette, si occupa prevalentemente di trasporto persone con autobus, oltre ad altre modalità di trasporto;

- che ANAS gestisce e manutiene la rete stradale e autostradale nazionale, individuata con decreto legislativo 29 ottobre 1999. Ai sensi del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, Legge 8 agosto 2002, n. 178, ad ANAS sono attribuiti con concessione i compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a g), nonché l), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, relativi alla gestione delle strade e le autostrade di proprietà dello Stato ed alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché l'espletamento, mediante il proprio personale, dei compiti di polizia stradale di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

- che Italferr, in qualità di Società di ingegneria del Gruppo FSI, svolge, tra l'altro, le attività di progettazione degli interventi inerenti alle infrastrutture di competenza delle società dello stesso Gruppo;

- che FS Security è deputata ad offrire servizi di sicurezza professionali nell'ambito del Gruppo FSI Italiane, nell'ottica della massima efficienza e integrazione (in particolare servizi di sicurezza dei treni e delle stazioni);

- che FSI, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del DPCM del 27 maggio 2019 "Modifiche alla costituzione ed al funzionamento del Comitato Operativo della

	Protezione Civile”, partecipa, previo invito, alle riunioni del Comitato Operativo	
	della Protezione Civile, fornendo il proprio contributo nella direzione unitaria e	
	nel coordinamento dell'attività di emergenza;	
	• che la gestione delle emergenze nel settore dei trasporti ferroviari, per la	
	sua articolazione e dislocazione sul territorio, è caratterizzata da un ingente	
	impegno di risorse, da una utilizzazione massiccia di mezzi e da una presenza	
	molteplice di enti ed istituzioni che operano ed intervengono, anche	
	contemporaneamente, per rimuovere gli inconvenienti causati dall'emergenza,	
	alleviare le situazioni di disagio ai viaggiatori e consentire il ripristino della	
	normalità dell'esercizio ferroviario;	
	• che al fine di concertare taluni aspetti di particolare importanza inerenti ai	
	rapporti tra l' Agenzia e il Gruppo FSI, con riferimento alla definizione degli	
	interventi e della struttura organizzativa necessaria per fronteggiare gli eventi	
	calamitosi, in data 26 Novembre 2009 è stato sottoscritto tra le parti un	
	Protocollo di durata quinquennale, seguito da una Convenzione stipulata in	
	data 30 Aprile 2015 di durata quadriennale, rinnovata ulteriormente in data 23	
	Maggio 2019 e della durata di cinque anni;	
	• che ai fini della rinegoziazione di un atto volto a disciplinare i rapporti tra	
	l'Agenzia e il Gruppo FSI, sono stati organizzati una serie di incontri e scambi	
	informativi ed è stato approfondito il percorso formativo tra le parti finalizzato a	
	garantire una sempre più efficace collaborazione nelle diverse attività in	
	comune sia nelle fasi di previsione, prevenzione dei rischi e gestione	
	dell'emergenza (D.Lgs. 1/2018 art. 2), sia attraverso esercitazioni operative;	
	• che in Agenzia è attivo il Centro Operativo Regionale per attività di	
	prevenzione e per il supporto al sistema di Protezione Civile per la gestione	

delle emergenze, in particolare per quanto concerne il coordinamento degli interventi e delle attività delle strutture regionali o, nei casi in cui la gestione dell'emergenza lo renda necessario, viene attivata la Sala Operativa Regionale (SOR), così come previsto dal Piano Regionale di protezione civile – primo stralcio.

- che, ai sensi della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di Protezione Civile” in Regione Emilia-Romagna le attività legate all'allertamento sono condotte dall'Agenzia e dal Centro Funzionale ARPAE–SIMC in collaborazione con l'Area geologia, sismica e suoli così come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale 30 novembre 2020, n. 1761;
- che in data 14 aprile 2025 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Amministratore Delegato di FSI, che fornisce le indicazioni per la corretta gestione dell'emergenza in ambito ferroviario e che l'art. 12 di tale Protocollo stabilisce che lo stesso è quadro di riferimento per eventuali ulteriori accordi in ambito regionale;

DATO ATTO

che gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

SVILUPPO DELLA COLLABORAZIONE

L' Agenzia e FSI con la presente Convenzione assicurano un ulteriore sviluppo ai reciproci rapporti istituzionali di collaborazione, al fine di conseguire la

	massima efficienza ed efficacia operativa nell'ambito dei contesti	
	emergenziali, della previsione, prevenzione e gestione dei rischi naturali e	
	antropici, che potrebbero risultare pregiudizievoli per la circolazione	
	ferroviaria, stradale e marittima, ovvero contesti emergenziali che seppur non	
	riguardanti la circolazione ferroviaria stradale e marittima potrebbero	
	comunque richiedere l'impiego di risorse del Gruppo FSI, perseguendo finalità	
	di tutela degli interessi fondamentali della collettività. A tal fine sono state	
	individuare le aree di comune interesse che vengono di seguito elencate:	
	A) Emergenze ferroviarie, stradali e marittime per le quali può essere	
	richiesto il supporto del Sistema di Protezione Civile per le finalità di assistenza	
	e salvaguardia della popolazione;	
	- Criticità/emergenze ferroviarie e stradali per cause tecniche;	
	- Criticità/emergenze ferroviarie, stradali e marittime per cause di forza	
	maggiore, cause naturali e antropiche;	
	- Incidenti ferroviari e stradali (disciplinati dalla Direttiva del Capo del	
	Dipartimento della Protezione Civile del 2.5.2006, con la quale sono state	
	fornite indicazioni operative specifiche cui far riferimento in occasione, tra	
	l'altro, di incidenti ferroviari, stradali e in mare).	
	B) Emergenze che possono richiedere l'impiego delle risorse del Gruppo	
	FSI:	
	- Calamità di origine naturale o antropica;	
	- Emergenze nazionali di altra natura;	
	- Spostamento di un elevato numero di persone, eventi a rilevante impatto	
	locale.	
	C) Attività di previsione e prevenzione:	

- Sistemi di previsione di fenomeni calamitosi in
- ambito ferroviario, stradale e marittimo;
- Esercitazioni, comprese quelle che si svolgono
- in ambito ferroviario, stradale e marittimo;
- Redazione di piani di protezione civile;
- Informazioni ai viaggiatori (compreso l'utilizzo dei social network) e alla stampa;
- Formazione;
- Campagne informative.

ARTICOLO 2

CONTRIBUTO DELLE PARTI

Nell'ottica di una proficua collaborazione e di un miglior coordinamento nelle fasi di previsione, prevenzione e gestione dell'emergenza, le parti si rendono reciprocamente disponibili a concordare ogni iniziativa utile a tale scopo. In particolare:

A) Il Gruppo FSI per il tramite delle sue società operative:

1. assicura, con riferimento agli eventi di cui al precedente art. 1 e qualora se ne ravvisi congiuntamente fra le parti la necessità, la presenza di propri qualificati dipendenti presso il COR/SOR, nonché la presenza di propri rappresentanti nei Centri di coordinamento di Protezione Civile eventualmente attivati a livello territoriale;
2. assicura le informazioni specifiche riguardanti il sistema infrastrutturale, al fine della valutazione del rischio e per la predisposizione di scenari per l'emergenza;
3. fornisce eventuale supporto all'Agenzia, per la messa a disposizione, previo

	accordo in relazione alla diponibilità, il MASS (Movable Advanced Security System) e le riprese dei droni;	
	4. per le iniziative della protezione civile regionale, quali ad esempio la realizzazione di campi base, l'allestimento di sedi logistiche provvisorie o la sosta dei mezzi, fornisce supporto per la messa a disposizione di spazi da parte delle Società del Gruppo FSI che li gestiscono o ne sono proprietarie, ove possibile e nel caso in cui risultassero utili allo svolgimento delle già menzionate attività (es. a titolo esemplificativo e non esaustivo aree adiacenti alle stazioni o agli scali ferroviari);	
	5. fornisce supporto per la messa a disposizione da parte delle Società del Gruppo FSI (che li gestiscono o ne sono proprietarie) di spazi in comodato gratuito eventualmente disponibili per ospitare le tecnologie di telecomunicazione dell'Agenzia, previa richiesta e verifica del progetto e della fattibilità tecnica;	
	6. assicura la messa a disposizione di personale e mezzi per fronteggiare situazioni di criticità/emergenze, su richiesta delle autorità di Protezione Civile competenti per territorio e tenuto conto delle disponibilità delle società;	
	7. collabora con l'Agenzia per la stesura della pianificazione di emergenza di interesse nazionale/regionale, e collabora altresì, e con le componenti e le strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile per la stesura dei piani di emergenza locali;	
	8. predispone in collaborazione con l'Agenzia e le strutture territoriali di Protezione Civile, attività esercitative finalizzate alla stesura/verifica dei piani di emergenza, anche sulla base delle disposizioni impartite dal Decreto Ministeriale del 04/03/2025 concernente le "Linee Guida in materia di	

sicurezza ferroviaria”;

9. garantisce l’assistenza dei propri clienti, nei limiti delle possibilità e disponibilità della propria organizzazione, con riferimento alle emergenze di cui al precedente art. 1, anche in collaborazione con le strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile intervenute sul luogo dell’evento;

10. assicura, con riferimento agli eventi di cui al precedente art.1, previa sottoscrizione di specifici accordi con l’Agenzia per la definizione di costi e condizioni, il trasporto dei Volontari delle organizzazioni nazionali e del personale della Protezione Civile, tenuto conto delle proprie disponibilità;

11. assicura, con riferimento agli eventi di cui al precedente art.1, previa sottoscrizione di specifici accordi con l’Agenzia per la definizione di costi e condizioni, la messa a disposizione di materiale rotabile ritenuto necessario per garantire il trasferimento di un gran numero di persone, merci mezzi e attrezzature;

12. assicura con riferimento agli eventi di cui al precedente art.1, assistenza alla popolazione coinvolta, mettendo a disposizione dell’Agenzia vetture letto/cuccette, autobus, nei limiti delle proprie disponibilità con oneri da imputarsi come stabilito al successivo art.9;

13. fornisce supporto per la diffusione delle campagne informative promosse da DPC con i mezzi di diffusione del Gruppo FSI;

14. fornisce eventuale supporto nelle AEDES con personale tecnico qualificato previa formazione specifica a cura delle competenti istituzioni di protezione civile;

15. promuove la concessione di spazi e assets in comodato d’uso gratuito (da parte delle Società del Gruppo FSI che gestiscono tali beni o ne sono

proprietarie) alle associazioni di volontariato di protezione civile regolarmente

iscritte nel Registro Regionale della Protezione Civile;

16. fornisce all'Agenzia l'accesso, previo accordo in relazione alla disponibilità, ai prodotti operativi realizzati per la previsione e prevenzione dei rischi che interessano l'infrastruttura ferroviaria.

In particolare, tra le altre:

AA) RFI, in relazione all'infrastruttura ferroviaria:

1. assicura, con riferimento agli eventi di cui al precedente art. 1 e qualora se ne ravvisi congiuntamente fra le parti la necessità, la presenza di un proprio rappresentante nei Centri di coordinamento di Protezione Civile eventualmente attivati a livello territoriale;

2. assicura le informazioni specifiche riguardanti il sistema infrastrutturale, al fine della valutazione del rischio e per la predisposizione di scenari per l'emergenza;

3. concede ospitalità in comodato gratuito presso il sedime ferroviario alle tecnologie di telecomunicazione dell'Agenzia, previa richiesta e verifica del progetto e della fattibilità tecnica;

4. assicura personale e mezzi per fronteggiare situazioni di criticità/emergenze, dietro richiesta delle autorità di Protezione Civile competenti per territorio e tenuto conto delle proprie disponibilità;

5. collabora in coordinamento con Trenitalia, con le componenti e le strutture operative territoriali della Protezione Civile per la stesura dei piani di protezione civile locali;

6. predispone in collaborazione con le strutture territoriali di Protezione Civile, attività esercitative finalizzate alla stesura/verifica dei piani di protezione civile,

	anche sulla base delle disposizioni impartite dal Decreto Ministeriale del	
	04/03/2025 concernente le “Linee Guida in materia di sicurezza ferroviaria”;	
	7. garantisce l'assistenza del pubblico e dei viaggiatori presente nelle stazioni,	
	nei limiti delle possibilità e disponibilità della propria organizzazione, con	
	riferimento alle emergenze di cui al precedente art. 1, anche in collaborazione	
	con le strutture operative territoriali della Protezione Civile intervenute sul	
	luogo dell'evento o nei siti in cui se ne sviluppino le conseguenze;	
	8. fornisce all’Agenzia e alle Organizzazioni iscritte nell'Elenco regionale del	
	volontariato organizzato di protezione civile la concessione di spazi e asset	
	non oggetto di valorizzazione commerciale in comodato d'uso gratuito, in	
	relazione alle disponibilità dandone comunicazione all’ Agenzia.	
	AB) Trenitalia, in relazione al trasporto ferroviario:	
	1. assicura, con riferimento agli eventi di cui al precedente art. 1 e qualora se	
	ne ravvisi congiuntamente fra le parti la necessità, la presenza di un proprio	
	rappresentante nei Centri di coordinamento di Protezione Civile	
	eventualmente attivati a livello territoriale;	
	2. garantisce l'assistenza dei propri clienti, nei limiti delle possibilità e	
	disponibilità della propria organizzazione, con riferimento alle emergenze di	
	cui al precedente art. 1, anche in collaborazione con le strutture operative	
	territoriali Protezione Civile intervenute sul luogo dell'evento;	
	3. assicura, con riferimento agli eventi di cui al precedente art. 1, previa	
	sottoscrizione di specifici accordi attuativi con l’Agenzia per la definizione di	
	costi e condizioni, il trasporto dei Volontari delle organizzazioni territoriali e del	
	personale della Protezione Civile, tenuto conto delle proprie disponibilità;	
	4. assicura, con riferimento agli eventi di cui al precedente art. 1, previa	

sottoscrizione di specifici accordi attuativi con l'Agenzia per la definizione di costi e condizioni, il materiale rotabile ritenuto necessario per garantire il trasferimento di un gran numero di persone;

5. assicura con riferimento agli eventi di cui al precedente art. 1, assistenza alla popolazione coinvolta, mettendo a disposizione dell'Agenzia vetture letto/cuccette, nei limiti delle proprie disponibilità con oneri da imputarsi come stabilito al successivo art. 9;

6. collabora con l'Agenzia, in coordinamento con RFI, per la stesura della pianificazione di protezione civile di interesse nazionale, e collabora altresì, sempre in coordinamento con RFI, con le componenti e le strutture operative territoriali della Protezione Civile per la stesura dei piani di protezione civile locali.

AC) FS Logistics direttamente o tramite le Società dalla stessa controllate, in relazione al trasporto ferroviario merci:

1. assicura, con riferimento agli eventi di cui al precedente art. 1, previa sottoscrizione di specifici accordi attuativi con l'Agenzia per la definizione di costi e condizioni, il trasporto ferroviario di merci, macchinari, veicoli delle Organizzazioni iscritte nell'Elenco regionale del volontariato organizzato di protezione civile e della Protezione Civile, tenuto conto delle proprie disponibilità;

2. assicura, con riferimento agli eventi di cui al precedente art. 1, previa sottoscrizione di specifici accordi attuativi con l'Agenzia per la definizione di costi e condizioni, il trasporto su strada di merci, macchinari, veicoli delle organizzazioni nazionali e della Protezione Civile, tenuto conto delle proprie disponibilità;

	3. assicura, con riferimento agli eventi di cui al precedente art. 1, previa sottoscrizione di specifici accordi attuativi con l'Agenzia, per la definizione di costi e condizioni, attività di manovra e handling di container, casse, merci, macchinari, veicoli delle Organizzazioni iscritte nell'Elenco regionale del volontariato organizzato di protezione civile e della Protezione Civile, tenuto conto delle proprie disponibilità, e ove presenti con adeguata organizzazione;	
	4. concede, con riferimento agli eventi di cui al precedente art. 1, l'uso temporaneo in comodato gratuito delle proprie aree, previa richiesta e nei limiti delle disponibilità e dello stato in cui si trovano;	
	5. assicura, con riferimento agli eventi di cui al precedente art.1 e qualora se ne ravvisi congiuntamente fra le parti la necessità, la presenza di un proprio rappresentante nei Centri di coordinamento di Protezione Civile eventualmente attivati a livello territoriale;	
	6. collabora con l'Agenzia, in coordinamento con RFI, per la stesura della pianificazione di protezione civile di interesse nazionale, e collabora altresì, sempre in coordinamento con RFI, con le componenti e le strutture operative territoriali della Protezione Civile per la stesura dei piani di protezione civile locali;	
	7. si rende disponibile ad attivare una collaborazione con l'Agenzia per la gestione delle attività di trasferimento e di logistica di materiali, mezzi e merci previa sottoscrizione di specifici accordi attuativi per la definizione di costi e condizioni.	

AD) Busitalia, in relazione al trasporto persone con autobus:

	1. assicura, con riferimento agli eventi di cui al precedente art. 1 e qualora se ne ravvisi congiuntamente fra le parti la necessità, in coordinamento con	
--	---	--

	Trenitalia, la presenza di un proprio rappresentante nei Centri di coordinamento di Protezione Civile eventualmente attivati a livello territoriale;	
	2. garantisce l'assistenza dei propri clienti, nei limiti delle possibilità e disponibilità della propria organizzazione, con riferimento alle emergenze di cui al precedente art. 1, anche in collaborazione con le strutture operative territoriali della Protezione Civile intervenute sul luogo dell'evento, in coordinamento con Trenitalia;	
	3. assicura, con riferimento agli eventi di cui al precedente art.1, previa sottoscrizione di specifici accordi attuativi con l'Agenzia per la definizione di costi e condizioni, il trasporto su strada dei Volontari delle organizzazioni iscritte nell'Elenco regionale del volontariato organizzato di protezione civile e del personale della Protezione Civile, tenuto conto delle proprie disponibilità;	
	4. assicura, con riferimento agli eventi di cui al precedente art. 1, previa sottoscrizione di specifici accordi attuativi con l'Agenzia per la definizione di costi e condizioni, il materiale rotabile su gomma ritenuto necessario per garantire il trasferimento di un gran numero di persone.	
	AE) ANAS, in relazione all'infrastruttura stradale:	
	1. assicura, con riferimento agli eventi di cui al precedente art. 1 e qualora se ne ravvisi congiuntamente fra le parti la necessità, la presenza di un proprio rappresentante nei Centri di coordinamento di Protezione Civile eventualmente attivati a livello territoriale; assicura le informazioni specifiche riguardanti il sistema infrastrutturale, al fine della valutazione del rischio e per la predisposizione di scenari per l'emergenza;	
	2. assicura il flusso informativo, in caso di emergenze, sullo stato di percorribilità della rete stradale e autostradale di competenza anche al fine di	

individuare gli itinerari utilizzabili dai mezzi di soccorso;

3. assicura il flusso informativo relativamente alle condizioni della circolazione stradale in tutti i casi in cui sia richiesto da Protezione Civile;

4. assicura la disponibilità di personale e mezzi per fronteggiare criticità ed emergenze su richiesta delle autorità di Protezione Civile competenti per territorio tenuto conto delle proprie disponibilità e previa sottoscrizione di specifici accordi attuativi con l'Agenzia per la definizione di costi e condizioni;

5. collabora con le componenti e le strutture operative territoriali della Protezione Civile per la stesura dei piani di protezione civile locali;

6. predispone in collaborazione con le strutture territoriali di Protezione Civile, attività esercitative finalizzate alla stesura/verifica dei piani di protezione civile.

AF) FS Security, in relazione ai servizi di security per l'ambito ferroviario:

1. assicura, con riferimento agli eventi di cui al precedente art. 1 e qualora se ne ravvisi congiuntamente fra le parti la necessità, in coordinamento con le altre società del Gruppo FSI, la presenza di un proprio rappresentante nei Centri di coordinamento di Protezione Civile eventualmente attivati a livello territoriale;

2. assicura, con riferimento alle emergenze di cui al precedente art. 1 e nei limiti delle disponibilità della propria organizzazione, il supporto operativo alle Società del Gruppo FSI richiedenti, anche in collaborazione con le strutture operative territoriali della Protezione Civile intervenute sul luogo dell'evento;

3. fornisce all'Agenzia, previo accordo, la disponibilità, il MASS (Movable Advanced Security System).

AG) ITALFERR, in relazione alle attività tecnico-scientifiche:

1. assicura al Dipartimento, previo accordo in relazione alla disponibilità,

	anche tramite valutazioni, approfondimenti e analisi di campo, il supporto	
	tecnico-scientifico sia nella fase di prevenzione che nella fase di emergenza;	
	2. collabora con l'Agenzia contribuendo all'attività di scambio dati (geologici,	
	geofisici e geotecnici) ai fini dell'elaborazione di scenari di danno anche con	
	riferimento all'interazione dei tracciati ferroviari con faglie ritenute attive o	
	capaci;	
	3. assicura personale e mezzi per fronteggiare situazioni di criticità/	
	emergenze, dietro richiesta delle autorità di Protezione Civile competenti per	
	territorio e tenuto conto delle proprie disponibilità.	
	AH) FS Treni Turistici Italiani, in relazione alle proprie attività:	
	1. mette a disposizione il Treno Sanitario previa sottoscrizione di specifico	
	accordo.	
	B) L' Agenzia:	
	1. concorda con FSI specifici modelli d'intervento per la gestione delle	
	emergenze al fine di	
	ottimizzare l'efficacia degli interventi che interessano l'ambito ferroviario;	
	2. assicura a FSI la messa a disposizione delle informazioni in proprio	
	possesso riguardanti i piani di Protezione Civile redatti a livello territoriale di	
	propria competenza e le indicazioni in essi contenute con particolare	
	riferimento a quelle necessarie in occasione di criticità che vedono coinvolti gli	
	impianti e/o il traffico ferroviario;	
	3. rende disponibili a FSI, mediante il sito ufficiale Home - Allerta Emilia-	
	Romagna e secondo quanto previsto ai sensi della DGR 1761/2020, i prodotti	
	del sistema di allertamento regionale ai fini di Protezione Civile ed ogni notizia	
	utile che possa costituire, con l'evoluzione nel tempo, criticità per il regolare	

svolgimento del servizio del trasporto ferroviario;

4. rende disponibili dati e informazioni relativi ad eventi emergenziali (idraulico, idrogeologico, sismico, incendi, ecc.) che dovessero verificarsi in ambito regionale, mediante il sito ufficiale Home - Allerta Emilia-Romagna e secondo quanto previsto ai sensi della DGR 1761/2020;

5. sottoscrive specifici accordi con Trenitalia per la definizione di costi e condizioni per l'impiego di risorse finalizzate al trasporto dei Volontari da e per le aree disastrose da eventi calamitosi e per il trasporto su treno anche al verificarsi di gravi impedimenti che pregiudichino il regolare utilizzo della viabilità stradale;

6. sottoscrive, se del caso, con Trenitalia appositi accordi per la definizione di costi e condizioni di trasporto, nei limiti delle disponibilità, per la messa a disposizione di materiale rotabile ritenuto necessario in caso di calamità, nonché di quello atto a garantire il trasferimento di un gran numero di persone in caso di emergenza;

7. assicura, laddove non sufficienti le risorse di FSI, e previa necessaria verifica congiunta, l'attivazione delle Organizzazioni di Volontariato presenti sul territorio regionale, per una collaborazione con FSI, in occasione di criticità riguardanti l'infrastruttura ferroviaria nonché il trasporto ferroviario di passeggeri;

8. supporta con le proprie risorse FSI nelle attività di coordinamento operativo svolte dallo stesso in occasione di situazioni emergenziali che interessano l'ambito ferroviario;

9. mette a disposizione di FSI, presso il COR/SOR, una o più postazioni per la gestione delle emergenze;

10. rende disponibili a FSI, in funzione dell'emergenza venutasi a creare, informazioni ed immagini raccolte dai propri sistemi, anche cartografici e di Web GIS, che possano essere di supporto alla gestione delle emergenze;

11. fornisce e aggiorna i riferimenti (telefono, fax, posta elettronica) del COR/SOR, allo scopo di rendere quanto più tempestiva possibile l'azione di collegamento tra le strutture che operano a livello territoriale;

12. mette a disposizione, se del caso, l'elenco delle organizzazioni di Protezione Civile riconosciute ed operative sul territorio.

ARTICOLO 3

PROCEDURE PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E PER INTERVENTI

IN CASO DI EMERGENZE ED ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1

3.1 Ruoli e compiti

Le parti si danno reciprocamente atto che l'Agenzia opera a livello regionale e svolge un ruolo di indirizzo e coordinamento operativo, in accordo e sinergia con le Prefetture di giurisdizione.

Con particolare riguardo alle attività di previsione e gestione dell'emergenza, le parti svolgono i ruoli e compiti schematicamente descritti nella tabella di cui all'allegato I (ruoli e compiti).

3.2 Trasmissione delle informazioni fra Sale Operative

Le parti concordano la necessità di mantenere un costante flusso di informazioni tra le Sale Operative di RFI di livello territoriale per la parte ferroviaria e il COR/SOR, in particolar modo nel caso di evento emergenziale sulla rete ferroviaria o che coinvolga anche la rete ferroviaria secondo la scheda contenuta nell'Allegato A.

Le parti prevedono di interagire fin dalla fase previsionale, se l'evento lo

consente e se gli effetti attesi fanno temere il verificarsi di danni alla rete ferroviaria. Nel caso si ravvisino fenomeni significativi ai fini dell'allertamento tali da ritenere necessaria l'emissione di una allerta di protezione civile di colore arancione/rossa per tipologie di rischio che possono interessare la rete ferroviaria, o quando ritenuto utile, l'Agenzia attraverso il proprio Centro Operativo Regionale (COR) prende contatto con i referenti del Gruppo FSI interessati e concorda la loro partecipazione, anche a mezzo videoconferenza o comunicazione telefonica in modalità viva voce, al primo briefing meteo utile o ad un apposito aggiornamento presso il C.O.R.

3.3 Codici per informazione, allertamento ed intervento

Al verificarsi delle criticità/emergenze ferroviarie, stradali e marittime di cui all'art.1 lettera A), le comunicazioni relative alle fasi di informazione, allertamento ed intervento fra le rispettive Sale Operative vengono scambiate utilizzando i codici riportati nella tabella di cui all'allegato II (**codici**).

I codici suddetti vengono adottati per le sole comunicazioni interne fra il Gruppo FSI e il Agenzia. Gli incidenti ferroviari, stradali e in mare sono disciplinati dalla Direttiva del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 2 maggio 2006, pubblicata nella G.U.R.I. n. 101 del 3.5.2006, con la quale sono state fornite indicazioni operative specifiche cui far riferimento in occasione, tra l'altro, di incidenti ferroviari, stradali ed in mare.

Resta ferma la competenza delle strutture di Protezione Civile riguardo alla decisione circa la predisposizione ed effettuazione degli interventi sulla base delle informazioni in loro possesso.

Alle attività di scambio dati, secondo le procedure sopra elencate, si affianca la possibilità di interoperabilità applicativa secondo quanto stabilito dal Codice

dell'Amministrazione Digitale, ove adottabile.

ARTICOLO 4

EVENTI STRAORDINARI CHE PREVEDONO LO SPOSTAMENTO DI UN CONSIDEREVOLE NUMERO DI PERSONE

In occasione di eventi straordinari che prevedono lo spostamento di un considerevole numero di persone, il Gruppo FSI, assicura la disponibilità, in termini di risorse tecniche ed umane, a collaborare alla pianificazione ed organizzazione del trasporto con materiale rotabile e autobus delle persone coinvolte. Per l'accoglienza e l'assistenza alla popolazione interessata il Gruppo FSI potrà avvalersi dell'ausilio del volontariato di Protezione Civile, ai sensi del successivo articolo 7.

ARTICOLO 5

FORMAZIONE

L'Agenzia ed il Gruppo FSI svolgeranno congiuntamente attività di informazione, formazione e addestramento, sia a livello nazionale che locale, sulle tematiche di previsione, di prevenzione, pianificazione e di gestione delle emergenze conseguenti ai rischi naturali ed antropici, al fine di migliorare la reciproca conoscenza dei propri ambiti di responsabilità e di azione e per sviluppare una capacità di risposta sinergica.

Con l'obiettivo di promuovere e sostenere le attività congiunte di formazione e di esercitazione, l'Agenzia e il Gruppo FSI svolgeranno specifici percorsi formativi e di aggiornamento destinati:

A) congiuntamente, al personale del Gruppo FSI, e al personale dell'Agenzia che intervengono nella gestione delle crisi e delle emergenze, al fine di migliorare la reciproca conoscenza dei propri ambiti di responsabilità e di

azione, di garantire un'efficace comunicazione negli scenari di riferimento e sviluppare una capacità di risposta sinergica;

B) disgiuntamente: al personale del Gruppo FSI, al fine di formare una cultura generale di Protezione Civile; ai volontari appartenenti alle organizzazioni del volontariato censite nell'elenco regionale dell'Agenzia con l'obiettivo di fornire le conoscenze tecniche e relazionali di base per operare in sicurezza in ambito ferroviario.

Le parti assicurano reciprocamente lo scambio di informazioni sulle iniziative formative svolte autonomamente sulle tematiche di interesse comune.

I programmi formativi potranno coinvolgere, a seguito di specifici accordi, anche il personale delle diverse componenti del Sistema della Protezione Civile nell'ottica di integrare le competenze tecniche già presenti, rendendo omogeneo l'approccio alle problematiche di Protezione Civile, concorrendo alla diffusione ed applicazione di un metodo comune.

ARTICOLO 6

ORGANIZZAZIONE AI FINI DELL'ASSISTENZA IN OCCASIONE DI

EMERGENZE FERROVIARIE

Gli interventi in area ferroviaria da parte del personale e/o dei volontari di Protezione Civile, opportunamente formati sui rischi connessi e adeguatamente equipaggiati e dotati del materiale necessario per svolgere l'intervento, devono essere coordinati dal personale ferroviario preposto o dal Direttore Tecnico dei Soccorsi dei VV.F., qualora intervenuti nelle località di servizio (stazioni, fermate, bivi, posti di comunicazione, etc.).

L'assistenza ai passeggeri, l'impiego dei generi di prima necessità ed il servizio di trasporto sostitutivo, sono così definiti:

a) in caso di emergenza dovuta a problemi all'infrastruttura o al sistema ferroviario, l'assistenza ai passeggeri ferroviari, che necessitano di generi di prima necessità e/o del servizio sostitutivo è svolta dal Gruppo FSI, anche mediante:

1. impiego di proprio personale e propri mezzi;
2. apertura straordinaria degli ambienti (sale e wc) delle stazioni ferroviarie di linea e dei punti ristoro;
3. quant'altro necessario per gestire l'emergenza.

Le operazioni di assistenza possono vedere, su specifica richiesta del Gruppo FSI e previa verifica congiunta con l'Agenzia, anche l'intervento del sistema di Protezione Civile, fermo restando che il coordinamento delle attività, in ambito ferroviario, è garantito dal personale del Gruppo FSI;

b) in caso di emergenza dovuta a causa di forza maggiore (calamità naturale etc.), l'Agenzia, attraverso le informazioni ricevute con la scheda allegato (A), può valutare di concerto con il Gruppo FSI l'intervento congiunto di personale del Gruppo FSI e di personale/volontari di Protezione Civile per specifiche esigenze di supporto (messa a disposizione e distribuzione generi di prima necessità, presidio nelle stazioni ed attività informativa ai viaggiatori, etc.). Il coordinamento, nel rispetto dei ruoli istituzionali preposti a tale funzione, sarà garantito dal personale ferroviario presente sul posto, con il fine di contribuire a prevenire situazioni di grave disagio ai viaggiatori.

In considerazione delle diverse tipologie di rischio che potranno interessare l'ambito ferroviario, le parti concordano di definire, tramite il gruppo di lavoro, specifici modelli d'intervento da utilizzare al verificarsi di simili circostanze.

ARTICOLO 7

	VOLONTARIATO	
	Gli interventi in area ferroviaria da parte dei volontari di Protezione Civile,	
	opportunamente formati sui rischi connessi e adeguatamente equipaggiati e	
	dotati del materiale necessario per svolgere l'intervento, devono essere	
	coordinati dal personale del Gruppo FSI preposto o dal Direttore Tecnico dei	
	Soccorsi dei VV.F., qualora intervenuti, ed avvenire, per quanto possibile,	
	nelle pertinenze ferroviarie (es. stazioni, fermate) e stradali.	
	Per quanto concerne l'impiego del volontariato di Protezione Civile, e gli	
	eventuali costi di rimborso cui agli articoli 39 e 40 del D.Lgs. 2 gennaio 2018,	
	n. 1, si rimanda a quanto previsto dalla normativa regionale in materia, ferma	
	restando la necessità di verifica congiunta con l'Agenzia circa l'utilizzo di	
	risorse del sistema regionale di Protezione Civile.	
	Resta fermo che le attività di soccorso sanitario urgente sono competenza del	
	Servizio sanitario Emergenza Urgenza "118" competente per territorio.	
	Il Gruppo FSI si rende disponibile a stoccare generi di conforto presso le	
	Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile che insistono lungo la rete	
	ferroviaria, anche presso locali ferroviari concessi in comodato d'uso gratuito	
	alle stesse Organizzazioni, come indicato all'art. 2 lettera A) punto 15 della	
	presente Convenzione.	
	ARTICOLO 8	
	ATTIVITÀ ADDESTRATIVA/ESERCITATIVA	
	Il Gruppo FSI partecipa alle esercitazioni di Protezione Civile promosse	
	dall'Agenzia, e viceversa, al fine di verificare, migliorare e adottare le	
	procedure di intervento in caso di emergenza e può suggerire la	
	partecipazione di altre Imprese Ferroviarie e altre Società o Enti.	
	24	

ARTICOLO 9

ONERI E RIMBORSI SPESE

Nel caso in cui venga richiesto il concorso del Gruppo FSI alle attività attuate dall'Agenzia per fronteggiare eventi emergenziali di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, mediante l'utilizzo di mezzi e risorse finalizzati al soccorso e all'assistenza alle popolazioni coinvolte, le spese sostenute dal Gruppo FSI, saranno rimborsate dall'Agenzia, previa attivazione dell'Agenzia stessa, e solo in seguito della dichiarazione dello stato di mobilitazione (D.Lgs. n.1/2018 art. 23) e/o nei limiti stabiliti dalle ordinanze di protezione civile emanate a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza (D.Lgs. n.1/2018 art. 24), dietro presentazione da parte del Gruppo FSI di dettagliata documentazione e rendicontazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano le seguenti voci di rimborsi:

- Costo del Personale TI/RFI/FSI/Mercitalia/Busitalia/ANAS/FS Security/TTI/Italferr;
- Pedaggio e carburante auto di servizio;
- Gasolio per Trazione;
- Alberghi/Pernottamenti Personale Gruppo FSI e Passeggeri;
- Generi di conforto;
- Coperte;
- Pulizia vetture/loco;
- Manutenzione vetture/loco;
- Materiali di fornitura FSI richiesti ad hoc (effetti lettereschi);
- Interventi e servizi di ditte appaltatrici esterne;

• Utilizzo di mezzi Gruppo FSI (Carrelli, Caricatori, auto, mezzi d'opera, etc.);

• Utilizzo di materiali già nella disponibilità dei magazzini del Gruppo FSI;

e tutto ciò che si rende necessario per prestare soccorso, accoglienza e assistenza alle popolazioni colpite da calamità naturali purché direttamente riconducibile alla situazione emergenziale in atto.

In considerazione delle finalità del presente accordo e nell'interesse della collettività, dagli interventi del Gruppo FSI non saranno conteggiati i costi sostenuti relativi a noleggio, mancati introiti/fermi treno, autobus, servizio taxi, utilizzo di aree, binari e locali del Gruppo FSI.

ARTICOLO 10

SOCCORSO SANITARIO

Il soccorso sanitario sarà garantito e coordinato dalla Centrale Operativa Unica Regionale 118, tramite NUE - Numero Unico Europeo 112 e l'applicazione dei protocolli di intervento, nazionali e regionali vigenti. Il soccorso sanitario, qualora necessario sarà coadiuvato dal volontariato sanitario afferente al modulo sanitario regionale.

ARTICOLO 11

COMUNICAZIONE – INFORMAZIONE

L'Agenzia e il Gruppo FSI concordano sulla necessità di coordinare i processi di comunicazione su:

- 1) eventi rilevanti di circolazione ferroviaria o incidente di esercizio che possono arrecare disagio prolungato ai viaggiatori, o ad altre persone e/o conseguente necessità di intervento del Sistema di Protezione Civile;
- 2) contesti emergenziali e di gestione dei rischi naturali e antropici, che possano risultare pregiudizievoli per la circolazione ferroviaria;

3) attività di previsione e prevenzione dei rischi.

Il Gruppo FSI e l'Agenzia condivideranno le informazioni al fine di assicurare il coordinamento nella comunicazione istituzionale e mediatica tra le rispettive strutture e di dare tempestive e puntuali informazioni ai cittadini e di scongiurare la diffusione di notizie contraddittorie o errate che possano generare confusione e/o allarme ingiustificato.

Il coordinamento interesserà le notizie fornite ai media, le informazioni pubblicate sui siti web istituzionali dell'Agenzia e del Gruppo FSI e sugli altri canali a disposizione dei soggetti, al fine di garantire una corretta e omogenea informazione all'esterno.

ARTICOLO 12

GRUPPO DI LAVORO CONGIUNTO

L'Agenzia e il Gruppo FSI concordano di dare seguito alle attività della Convenzione tramite un Gruppo di Lavoro congiunto con il compito di:

- definire lo scambio informativo di dati strutturati per l'analisi dei rischi di origine naturale o antropica;
- definire la procedura operativa per la collaborazione in caso di emergenza/criticità in area ferroviaria da parte del personale di protezione civile
- sviluppare i modelli di intervento e procedure di assistenza alla popolazione con riferimento in particolare al rischio sismico;
- supportare e definire i piani e le attività formative ed esercitative;
- apportare eventuali modifiche, analizzare e realizzare quanto altro congiuntamente ritenuto utile per gli scopi della presente Convenzione;
- definire le procedure per la corretta interpretazione di documenti relativi al

sistema di allertamento di cui alla DGR 1761/2020 emessi dall'Agenzia;

- garantire il coordinamento delle rispettive strutture di comunicazione e stampa.

Alle riunioni del Gruppo di Lavoro parteciperanno i referenti individuati dalle parti in relazione alle tematiche da trattare.

ARTICOLO 13

ACCORDI ATTUATIVI

Gli Accordi attuativi del Protocollo indicati all'articolo 2, potranno essere stipulati con l'Agenzia dalle Società del Gruppo FSI rappresentate nella presente Convenzione.

Tali accordi saranno sottoscritti nel rispetto del quadro normativo e regolatorio applicabile nonché delle procedure aziendali e delle previsioni statutarie delle Società del Gruppo FSI e regoleranno le condizioni di esecuzione nonché il rimborso degli oneri finanziari relativi alle attività espletate dalle Società del Gruppo interessate.

FSI si impegna a comunicare tempestivamente all'Agenzia l'eventuale perdita del controllo o del collegamento diretto o indiretto nei confronti di una o più Società del Gruppo FSI rappresentate nel presente atto.

Gli eventuali accordi attuativi sottoscritti dall'Agenzia con le Società del Gruppo FSI dovranno prevedere tra le ipotesi di risoluzione espressa la perdita del controllo o del collegamento diretto o indiretto da parte di FSI sulla Società del Gruppo.

ARTICOLO 14

DIVULGAZIONE

FSI e Agenzia si impegnano a illustrare finalità e contenuti della presente

Convenzione anche ad altri Enti (Prefettura, Provincia e Comune), in un'ottica di ottimizzazione dei flussi informativi e della redazione di opportuni protocolli informativi/operativi.

L' Agenzia - congiuntamente a FSI - avrà cura di informare gli Enti territoriali interessati (Prefetture, Province, Città Metropolitane, Comuni) per la presentazione degli obiettivi dell'accordo.

ARTICOLO 15

EFFICACIA, DURATA E REFERENTI DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione avrà durata di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione. Le parti, tramite i referenti designati nel gruppo di lavoro, procederanno annualmente alla verifica congiunta dei risultati ottenuti e all'individuazione degli obiettivi da conseguire nell'anno successivo, nonché alla valutazione di eventuali richieste di adesione alla Convenzione da parte delle altre società del Gruppo FSI previa adesione al Protocollo stipulato tra FSI e il Dipartimento della Protezione civile.

In caso di cessazione degli effetti del presente atto ciascuna parte non avrà nulla a pretendere dall'altra con riferimento allo stesso.

Salvo diverso accordo tra le parti, la cessazione degli effetti del presente atto non pregiudicherà la validità e gli effetti di eventuali successivi accordi eventualmente sottoscritti in attuazione delle iniziative e attività derivanti dall'esecuzione del presente atto.

Il presente atto, valutato il permanere delle reciproche esigenze, può essere prorogato una sola volta per un anno, con accordo sottoscritto delle parti almeno trenta giorni prima della scadenza.

Le parti potranno in pieno accordo decidere di modificare per iscritto in

qualunque momento e per tutta la durata i contenuti della presente Convenzione. Inoltre, ciascuna delle parti avrà facoltà di recedere, in ogni tempo, della presente Convenzione, dandone opportuno preavviso.

Per ogni aspetto relativo all'interpretazione e all'esecuzione della presente Convenzione i rapporti saranno tenuti tra Direttore regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ed il Chief Security Officer Protempore.

ARTICOLO 16

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell'ambito e per le finalità connesse alla sottoscrizione ed attuazione della presente Convenzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.), in particolare con riferimento ai principi di liceità, necessità, minimizzazione e limitazione, nonché di integrità e riservatezza.

Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente richiamata ad essa ascrivibili.

Nell'ambito delle attività connesse all'attuazione della presente Convenzione, le Parti prendono atto e concordano che tratteranno i dati personali relativi a qualsiasi persona fisica che agisca per loro conto (dipendenti e/o Terze Parti), in conformità con la relativa informativa sul trattamento dei dati personali resa e disponibile attraverso i rispettivi canali istituzionali. Il già menzionato obbligo di informativa verso le Terze Parti viene assolto da FSI SpA mediante pubblicazione nella sezione "Protezione Dati Personali" del sito istituzionale e dall'Agenzia ai sensi e per gli effetti del Regolamento Regionale 31 ottobre

2007, n. 2 e ss.mm.ii. L'onere informativo è inoltre assolto dalle Società del Gruppo FS Italiane mediante pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.

Qualora, ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, si rendesse necessario trattare dati personali, ulteriori rispetto quelli dei reciproci legali rappresentanti e/o delle persone di contatto e gli stessi non potessero essere acquisiti in forma anonima, le Parti valuteranno le modalità adeguate di trattamento (ove del caso, mediante la preventiva sottoscrizione di appositi Accordi di Data Protection).

ARTICOLO 17

CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della Convenzione, o comunque ad esso connessa, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 18

COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra le Parti relative alla presente Convenzione dovranno essere inviate per iscritto ai seguenti indirizzi PEC:

per l'Agenzia: procivsegr@postacert.regione.emilia-romagna.it

per FSI: security@pec.fsitaliane.it

ARTICOLO 19

REGISTRAZIONE

La registrazione della presente Convenzione è prevista, in caso di uso, a cura e a spese della Parte che ne ha interesse.

La presente Convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e dell'art. 2 della Tariffa, parte I, a cura e a

spese dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Per l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile

Il Direttore _____

Per le società del gruppo FSI come sopra definite

Il Chief Security Officer Protempore _____

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Allegato I – Ruoli e compiti

GRUPPO FS a livello territoriale	L'Agenzia
• Gestisce emergenze ferroviarie. • Fornisce elementi informativi ai fini dell'intervento da parte del sistema di Protezione Civile per emergenze ferroviarie, in collegamento con la struttura Centrale di FS. • Informa il livello centrale sull'andamento della gestione dell'emergenza.	• Gestisce, tramite l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, le attività di prevenzione e monitoraggio dei rischi naturali, mentre ARPAE, attraverso il Centro Funzionale Decentrato, cura la previsione e il monitoraggio, nonché il supporto tecnico-scientifico in emergenza. • Mantiene costanti contatti informativi con i soggetti istituzionali e, ove possibile, con i principali soggetti coinvolti nella gestione di un'emergenza, ivi compresi FS e, in generale, i gestori di Infrastrutture Critiche. • In caso di evento, se necessario, si attiva in qualità di struttura regionale di protezione civile, con compiti anche di supporto alle Autorità territoriali di Protezione Civile. • A seguito di eventi sismici significativi (ML $\geq$ 4.0)

	assicura il flusso informativo anche in riferimento alle relative criticità territoriali. • Garantisce il supporto alle attività di coordinamento operativo svolte dal Gruppo FS in occasione delle emergenze di carattere ferroviario.
--	--

Allegato II - Codici

Gruppo FS		Sistema Protezione Civile
Verde	Informazione	Monitoraggio
Giallo	Allerta per possibile intervento	Predisposizione
Rosso	Richiesta di intervento	Intervento